

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)

DETERMINAZIONE n. 114 del 17 LUG. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 17 LUG. 2014

Oggetto: convenzione tra Ministero dell'Interno e INPS per la fornitura dei dati anagrafici della popolazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha

trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

vista la determinazione commissariale n. 34 del 26 marzo 2014 con la quale è stata approvata la convenzione a seguito della quale il Ministero dell'Interno si impegnava a fornire i dati anagrafici della popolazione residente al fine di consentire all'INPS un corretto espletamento delle attività istituzionali, con particolare riferimento al controllo delle prestazioni erogate o da erogare, mediante il continuo allineamento dei dati anagrafici contenuti negli archivi dell'Istituto con quelli in possesso dei Comuni;

preso atto che il testo convenzionale approvato era stato a suo tempo condiviso con lo stesso Ministero al quale, successivamente all'approvazione commissariale, è stato inviato per la sottoscrizione con mail il 1 aprile 2014, poi con PEC il 4 aprile 2014, e in seguito sollecitato un riscontro a dette comunicazioni con mail del 18 aprile e 5 maggio u.s.;

preso atto che solo in data 13 maggio u.s. il Ministero ha comunicato di ritenere necessario apportare delle modifiche al testo convenzionale alla luce delle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i.;

preso atto che la tematica in argomento era già stata affrontata in sede di condivisione della convenzione e per tale motivo era stato concordata la sua scadenza al 30 giugno 2014, termine previsto anche dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 18622 del 18 luglio 2013 per l'adeguamento delle PPAA alle suddette linee guida;

preso atto che le integrazioni proposte dal Ministero rispetto al testo già determinato, in particolare, riguardano:

- l'inserimento nei "visti" di una ulteriore norma a supporto della fornitura dati, precisamente l'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6 convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993, n. 63;

- l'introduzione di un inciso nel 1° comma dell'art. 1, ossia "convenzione redatta in conformità alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale";
- l'indicazione nel 1° comma dell'art. 2 del Referente tecnico quale "responsabile dell'esecuzione della convenzione" anziché quale "responsabile della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in convenzione";
- la previsione di un diverso termine di durata, un anno dalla data di sottoscrizione;
- per particolari esigenze, l'attivazione di un servizio alternativo di trasferimento dei file in modalità FTP con cifratura del canale di trasmissione dei dati;
- l'aggiornamento dell'allegato "A" sulle "Indicazioni tecniche per la connessione dell'ente centrale INPS al CNSD";

visto che il 1° comma dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 istituisce, presso il Ministero dell'Interno, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, in sostituzione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE);

visto che il 3° comma dello stesso articolo 62 del d.lgs. n. 82/2005 stabilisce la messa a disposizione dei dati contenuti nella ANPR alle Pubbliche Amministrazioni mediante sottoscrizione di apposite convenzioni;

visto l'art. 3 del DPCM 23 agosto 2013, n. 109 nel quale è precisato che le modalità di accesso da parte delle PPAA e degli organismi che erogano pubblici servizi ai dati e servizi resi disponibili dall'ANPR sono disciplinate da convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 58, comma 2, del già citato decreto legislativo n. 82/2005;

preso atto che, allo stato attuale, non è ancora perfezionata l'Anagrafe in argomento e che il Ministero non ha ancora predisposto l'apposita convenzione per la fornitura dei dati contenuti nell'ANPR alle Amministrazioni richiedenti;

considerato che, nelle more della piena realizzazione dell'ANPR, si ritiene utile la fornitura dei dati all'Istituto con la novellata convenzione, condivisa con il Ministero dell'Interno, attraverso la quale si consente all'Istituto comunque di proseguire la fruizione di dati strettamente correlati al corretto svolgimento di adempimenti

Istituzionali in attesa siano pienamente operativi i servizi collegati alla ANPR e resa disponibile dal Ministero la convenzione ad hoc;


vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

su proposta del Direttore generale,


DETERMINA

di approvare la convenzione tra Ministero dell'Interno e INPS per la fornitura dei dati anagrafici della popolazione secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Vittorio Guerriero Conti



Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale





Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Convenzione per la fornitura dei dati anagrafici della popolazione

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, codice fiscale 80185690585 (di seguito denominato "Ministero" o congiuntamente all'INPS "le Parti"), legalmente rappresentato dal Prefetto dott., nella sua qualità di

E

L'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, codice fiscale 80078750587, (di seguito denominato "INPS" o congiuntamente al Ministero "le Parti"), legalmente rappresentato dal Commissario Straordinario prof. Vittorio Guerriero Conti;

VISTI

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";
- l'art. 2 del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 17 marzo 1993, n.63 recante "Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale che disciplina lo scambio dei dati nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici o privati, sulla base del codice fiscale quale elemento identificativo di ogni soggetto e che riconosce a tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità, il diritto di accedere a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali;
- l'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" nel quale è stabilito che l'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza;
- l'art. 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nel quale si prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 concernente il "Codice dell'amministrazione digitale" ai fini dell'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nello stesso codice;
- l'articolo 58 del CAD, il quale dispone che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale), apposite convenzioni volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte di altre amministrazioni per lo svolgimento di compiti istituzionali;
- le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel giugno 2013;
- il 1 comma dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che istituisce, presso il Ministero dell'interno, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, in sostituzione dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- il 3 comma dello stesso art. 62 sopra citato nel quale si dispone, tra l'altro, che l'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati ivi contenuti;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nella quale, all'art. 1, comma 306, viene disposto che per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, il Ministero dell'interno si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2013, n. 109 avente ad oggetto "Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente", da attuarsi entro 31 dicembre 2014;
- l'allegato al Regolamento di cui al citato DPCM n. 109/2013, che stabilisce le fasi transitorie per la realizzazione dell'ANPR nonché le misure di sicurezza a protezione dei collegamenti;



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

PREMESSO CHE

- le Parti sopraindicate ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 240/2005, recante Regolamento di gestione dell'INA, hanno sottoscritto in data 4 dicembre 2007 una convenzione, comprensiva dei relativi allegati A (Indicazioni tecniche per la connessione di INPS) e B (Servizi di interscambio e livelli di servizio), parti integranti della stessa convenzione, avente ad oggetto le modalità di accesso, da parte di INPS ai servizi resi disponibili dall'INA;
- l'INPS, con nota del 7 dicembre 2012, ha chiesto il rinnovo della convenzione considerata la grande utilità che l'accesso a tale procedura ha prodotto per l'Istituto con riferimento al controllo delle prestazioni erogate, nonché "l'interesse a mantenere tale proficuo rapporto";
- le Parti hanno sottoscritto il 21 dicembre 2012, con scadenza 4 dicembre 2013, un Atto di proroga della precedente Convenzione, al fine di consentire a INPS, nell'espletamento dei propri fini Istituzionali di continuare ad accedere ai servizi resi disponibili dall'INA;
- l'INPS, con nota prot. n. 0064.25/10/2013.0008707, pervenuta al Ministero il 6 novembre 2013 ha chiesto, nelle more della piena realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di stipulare una nuova Convenzione per continuare a fruire dei servizi disponibili dall'INA, necessari per il controllo delle prestazioni erogate dall'Istituto;
- con comunicazione del 26 giugno 2014, l'INPS ha trasmesso lo schema della convenzione, e relativi allegati, concordati;

CONSIDERATA

- l'esigenza di consentire all'Istituto l'accesso ai dati contenuti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, specificati nell'allegato tecnico che forma parte integrante della presente convenzione, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Art. 1 - Oggetto, finalità e oneri

Nelle more della piena realizzazione dell'ANPR, con la presente convenzione, redatta in conformità alle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, le Parti definiscono i servizi e le modalità di accesso ai dati anagrafici della popolazione residente contenuti nella ANPR attraverso il nuovo canale di sicurezza previsto nel DPCM n. 109/2013 richiamato nelle premesse che garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, la sicurezza dell'accesso ai servizi e il tracciamento delle operazioni effettuate.

La presente convenzione è stipulata per consentire all'INPS, attraverso il continuo aggiornamento delle variazioni anagrafiche, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali tra i quali, in particolare, quello della costante verifica delle condizioni e/o dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito, anche all'estero.

La convenzione è stipulata altresì per consentire la corretta applicazione da parte dell'INPS dell'imposizione fiscale sui medesimi trattamenti.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della convenzione.

Art. 2 - Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Al fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico, responsabile dell'esecuzione della convenzione.

L'INPS nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al Ministero che ha trasmesso i dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

Art. 3 - Modalità di fornitura dei dati

La fornitura dei dati avviene nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle singole Amministrazioni, secondo le modalità tecniche indicate nell'Allegato A alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante.

Per particolari esigenze, si prevede la possibilità di attivare, concordando tra le Parti le relative modalità di attivazione, un servizio alternativo di trasferimento dei file in modalità FTP, assicurando la cifratura del canale di trasmissione dei dati.



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Art. 4- Servizi previsti

I servizi forniti all'INPS e i relativi livelli di servizio sono quelli specificati nell'allegato B.

Art. 5- Misure di sicurezza e protezione dei dati personali

Le parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, si impegnano, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi, ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, nonché quelle previste dalle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale richiamate in preambolo e definite nell'Allegato A.

In particolare l'Istituto si impegna trattare i dati dell'ANPR solo per le finalità di cui all'articolo 1 e si assume la responsabilità di elaborarli all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti alle stesse finalità istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 29 e 30 del D. lgs. 196/2003.

Il Ministero dell'Interno adotta tutte le misure di sicurezza già implementate sull'ANPR.

Art. 6- Durata

La presente Convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione.

Le parti s'impegnano a rimodulare il contenuto della convenzione ed i relativi allegati tecnici sulla base delle eventuali modifiche normative o regolamentari, e dei relativi provvedimenti di esecuzione, in particolare con riferimento ai DPCM di attuazione della ANPR di cui al citato art. 2 della L.17 dicembre 2012 n. 221, che dovessero intervenire durante il periodo di validità della stessa.

Le parti prendono atto di eventuali possibili problematiche di carattere tecnico derivanti dalla complessità progettuale del passaggio dal precedente al nuovo sistema Informativo e si impegnano reciprocamente a prestarsi la massima, reciproca collaborazione al fine della risoluzione congiunta delle stesse.

PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

PER L'INPS



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ALLEGATO "A"
ALLA CONVENZIONE TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
L'INPS

**Indicazioni tecniche per la connessione dell'ente centrale
INPS al CNSD**



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INDICE

Principi architettrurali	3
1.1 Architettura del sistema	3
1.2 Modello di funzionamento del sistema: i flussi	5
2 La componente di sicurezza	7
2.1 Architettura di riferimento	7
2.2 Servizio di invio delle variazioni anagrafiche	7
2.3 Servizio di consultazione	8
2.4 Distribuzione certificati	8
2.4.1 I Servizi applicativi esposti da parte del Ministero dell'Interno	9
2.4.2 I Servizi applicativi esposti da parte degli altri Enti	11
2.5 Ambiti di sicurezza per la configurazione della rete	12
2.6 Modalità di accesso ai servizi applicativi del CNSD	13
2.7 Modalità di erogazione dei servizi esposti dall'Ente	14
2.8 Attivazione canale Web Services	14
2.8.1 Descrizione dell'attività	14
2.8.2 Requisiti dell'ente	15
2.8.3 Ricezione Esiti	16



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



PRINCIPI ARCHITETTURALI

1.1 Architettura del sistema

Questo documento descrive l'architettura di riferimento ai fini dell'interscambio delle informazioni tra il Ministero degli Interni e gli altri Enti centrali, quali INPS, Motorizzazione, Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre illustrata l'architettura di sicurezza definita dal Ministero dell'Interno e definite le configurazioni necessarie per la gestione della sicurezza nell'erogazione e fruizione dei servizi applicativi esposti sia dal Ministero dell'Interno (CNSD), sia dagli Enti connessi al CNSD.

Nell'ambito della configurazione della rete sono state prese in considerazione le politiche di sicurezza del CNSD. In particolare in riferimento all'erogazione ed alla fruizione in sicurezza dei servizi applicativi su rete, è previsto l'utilizzo dell'infrastruttura di sicurezza del Ministero dell'Interno basata sull'utilizzo di una connessione https ai domini applicativi del CNSD.

Il sistema è costituito da componenti di sicurezza ed applicative.

Le componenti di **sicurezza**, descritte nel capitolo 2, sono le seguenti:

- Firewall : controllano che nel flusso di informazioni non siano annidati contenuti tali da compromettere i sistemi, oltre ad offrire una protezione contro tentativi di accesso fraudolenti.
- Data Power : servono per verificare la validità del certificato del server applicativo regionale, autenticare il certificato dell'Ente chiamante e controllare la correttezza formale dello schema xsd del file ricevuto



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



le componenti applicative, descritte nel capitolo 3, sono le seguenti:

- *XML-SAIA Client*: un'applicazione stand-alone in java che viene installata all'interno del sistema informatico comunale. Riceve le variazioni anagrafiche dalle applicazioni di anagrafe comunale e le comunica a XML-SAIA Server via internet, attraverso il Data Power
- *XML-SAIA Server*: un'applicazione J2EE installata presso il CNSD che riceve le comunicazioni dalle XML-SAIA Client distribuite sul territorio nazionale. Per ogni variazione anagrafica inoltra le relative informazioni agli enti interessati.

Il sistema prevede, inoltre, l'interazione con diverse componenti esterne, quali:

- applicazione di anagrafe comunale, situata presso il comune
- INA (Indice Nazionale Anagrafi) presso il CNSD
- Altri servizi anagrafici presso il CNSD
- Servizi applicativi degli enti centrali quali Agenzia delle Entrate, INPS, Motorizzazione Civile, etc.

La figura 1 rappresenta l'architettura del sistema nelle sue diverse entità: ente locale, CNSD, ente centrale.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale




Figura 1

1.2 Modello di funzionamento del sistema: i flussi

Di seguito viene descritto l'andamento dei flussi di servizio coerentemente all'architettura riportata in figura 1. Il sistema anagrafico comunale invia i flussi anagrafici al client XML -SAIA. Quest'ultimo comunica su protocollo SSL (mutua autenticazione) utilizzando i certificati digitali forniti dal Ministero degli Interni. Tale sistema di accesso mette in sicurezza i flussi di comunicazione e li trasmette fino al punto di ingresso del CNSD.



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Data Power presente presso il CNSD verifica la validità del certificato e la correttezza formale del formato dei flussi. Se il formato è corretto tali flussi vengono indirizzati verso il server applicativo relativo al servizio richiesto.

Tutte le comunicazioni che devono essere trasmesse agli enti centrali vengono inviate dal server applicativo tramite il Data Power che redirige i flussi ai server applicativi dell'Ente.

L'architettura prevede inoltre la presenza di sistemi di monitoraggio del Data Power presso il CNSD. Tali sistemi servono a documentare la correttezza dell'esito delle comunicazioni, a verificare la coerenza del flusso ricevuto rispetto a quello inviato, ad individuare attacchi alla sicurezza.



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2 LA COMPONENTE DI SICUREZZA

2.1 Architettura di riferimento

Il colloquio tra INPS e CNSD è costituito da due flussi:

- servizio di invio delle variazioni anagrafiche da CNSD a INPS, che espone un web service richiamato da un'applicazione client del CNSD
- servizio di consultazione da parte di INPS dei dati del sistema INA-SAIA, che espone un web service richiamato da un'applicazione client di INPS.

Per entrambi i flussi la trasmissione dei dati avviene sulla rete di comunicazione Internet e su tale rete vengono esposti sia il web service di INPS sia quello del CNSD.

2.2 Servizio di invio delle variazioni anagrafiche

L'INPS espone il web service sulla rete Internet e accessibile tramite un canale sicuro SSL.

L'accesso al servizio avviene previa mutua autenticazione SSL mediante certificati digitali.

Il client del CNSD effettuerà una connessione in SSL bilanciata alla URL che INPS fornisce, utilizzando il datapower presente al CNSD come proxy http/https

Il certificato SSL del server INPS, che dovrà essere configurato sul datapower, verrà fornito da INPS.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il certificato client per il CNSD sarà emesso da INPS previa formale richiesta da parte del CNSD.

2.3 Servizio di consultazione

In questo caso è INPS che chiama un servizio esposto dal CNSD e dovrà farlo stabilendo una connessione su canale SSL bilanciato, utilizzando un certificato fornito da Sogei.

L'applicazione chiama direttamente la URL del web service del CNSD, utilizzando il suddetto certificato per aprire la connessione SSL.

In questo caso il datapower presente al CNSD oltre a esporre il web service su Internet, verifica la validità del certificato del client INPS, esegue l'autenticazione e controlla la correttezza formale dello schema xsd del file ricevuto. Se almeno uno dei controlli da esito negativo, la chiamata al web service viene rifiutata. In questo modo le informazioni viaggiano su canale sicuro, viene bloccato il traffico non consentito, nonché i sistemi non autorizzati o sprovvisti di certificato valido o che hanno inviato un file non corretto.

I certificati necessari saranno emessi da Sogei e forniti ad INPS per la configurazione dei loro sistemi.

2.4 Distribuzione certificati

I certificati e le altre informazioni necessarie alla corretta configurazione dei servizi saranno inviati tramite Posta Elettronica al/ai destinatario/i indicati da INPS, secondo una tempistica da concordare con INPS stesso.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali


INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Analogamente INPS fornirà a Sogei il certificato server del servizio di Invio delle Variazioni Anagrafiche, le informazioni necessarie per poter richiamare il servizio e il certificato client per l'accesso al servizio web.

Di seguito una rappresentazione grafica degli apparati installati presso il CNSD per garantire la sicurezza dei dati scambiati con INPS.



2.4.1

I Servizi applicativi esposti da parte del Ministero dell'Interno

L'invocazione dei servizi erogati dal Ministero dell'Interno avviene direttamente dal Server Applicativo installato presso l'ente, passando attraverso il canale SSL ed il Web Services di interfacciamento ai servizi del CNSD.




Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Questi, sinteticamente, i passi da seguire per lo sviluppo di ogni funzionalità.

1. Realizzazione del Web Service
2. Definizione del wsdl di riferimento per il servizio.
3. Adeguamento del Data Power CNSD per assicurare monitoraggio, controllo della sicurezza e documentazione delle comunicazioni SOAP così come descritte nel wsdl di riferimento per l'accesso ai servizi esposti dal CNSD;
4. Realizzazione della componente client Web Service relativa al wsdl fornito.
5. Messa in linea delle due componenti rispettivamente presso il CNSD (1), e presso l'ente (3).



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



6. Test di comunicazione e scambio dati tra le due componenti.
7. Attivazione del servizio "in linea" tramite instradamento della comunicazione all'utilizzo del Data Power
8. Test finale di accesso ai servizi esposti dal CNSD da parte della componente client Web Services e della componente di monitoraggio, controllo e documentazione

L'adeguamento della configurazione della componente di sicurezza tramite l'utilizzo del Data Power avviene indipendentemente dalla realizzazione della componente applicativa, in quanto dipende esclusivamente dai protocolli logico e fisico di comunicazione utilizzati.

2.4.2 I Servizi applicativi esposti da parte degli altri Enti

L'invocazione dei servizi erogati da un ente avviene direttamente dal Server Applicativo installato presso il CNSD, passando attraverso il Data Power ed il Web Services di interfacciamento ai servizi dell'ente.

Questi, sinteticamente, i passi da seguire per lo sviluppo di ogni funzionalità.

1. Realizzazione del Web Service.
2. Definizione del wsdl di riferimento per il servizio.
3. Realizzazione della componente client Web Service relativa al wsdl fornito
4. Adeguamento del Data Power CNSD per assicurare monitoraggio, controllo della sicurezza e documentazione delle comunicazioni SOAP così come descritte nel wsdl di riferimento;



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



5. Messa in linea delle due componenti, rispettivamente presso il CNSD , e presso l'ente .
6. Test di comunicazione e scambio dati tra le due componenti.
7. Attivazione del servizio "in linea" tramite instradamento della comunicazione all'utilizzo del Data Power
8. Test finale di accesso ai servizi esposti dall'ente da parte della componente client Web Service e della componente di monitoraggio, controllo e documentazione.

L'adeguamento della configurazione della componente di sicurezza tramite Data Power avviene indipendentemente dalla realizzazione delle componenti applicative, in quanto dipende esclusivamente dai protocolli logico e fisico di comunicazione utilizzati.

2.5 Ambiti di sicurezza per la configurazione della rete

In riferimento all'architettura di interscambio sopra definita, nel seguito vengono valutati i seguenti ambiti di sicurezza per la configurazione della rete:

- Gestione degli accessi ai servizi applicativi esposti sia dal Ministero dell'Interno, sia dall'Ente
- Apertura su rete geografica del servizio dell'ENTE ai servizi applicativi del CNSD presso l'ente;



Ministero dell'Interno

**Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali**

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2.6 Modalità di accesso ai servizi applicativi del CNSD

È compito del Data Power ricevere le richieste di servizio proveniente su protocollo SSL dai Sistemi abilitati dell'Ente al fine di inviarle tramite protocollo di sicurezza SSL ai domini applicativi del CNSD che provvede alla loro distribuzione, nel dominio applicativo del CNSD, agli specifici Application Server che erogano i servizi richiesti.

In particolare le attività svolte dal Dta Power di Accesso sono le seguenti:

- riceve da un sistema una richiesta di servizio;
- verifica che la richiesta di servizio provenga da un Sistema in possesso della quantità di sicurezza (certificato SSL client riconosciuto);
- verifica che la richiesta di servizio sia congrua alle specifiche richieste per la comunicazione con il CNSD;
- invia la richiesta di servizio correttamente imbustata;
- resta in attesa della risposta da parte dei domini applicativi del CNSD.
- riceve la risposta da parte dei domini applicativi del CNSD;
- verifica che la struttura ricevuta sia conforme alle specifiche ed agli standard previsti dal CNSD;
- estrae la risposta al servizio e la invia su protocollo HTTPS allo specifico Sistema dell'ente che le aveva inviato la richiesta di servizio.



2.7 Modalità di erogazione dei servizi esposti dall'Ente

I servizi applicativi erogati dall'Ente verso il CNSD devono essere esposti su rete Internet. Come visto nel paragrafo precedente Il Data Power garantisce che la richiesta provenga dal CNSD e gestisce in sicurezza con il canale SSL le comunicazioni tra Ente e CNSD.

Le modalità di comunicazione sono del tutto analoghe a quelle descritte nel precedente paragrafo 2.6 "Modalità di accesso ai servizi applicativi del CNSD".

2.8 Attivazione canale Web Services

2.8.1 Descrizione dell'attività

Il colloquio tra SAIA e INPS avviene in modalità sincrona tramite Web Services. In particolare SAIA si comporterà da client invocando i servizi messi a disposizione da INPS.




Figura 1 – Servizi inoltrati ad INPS



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2.8.2 Requisiti dell'ente

INPS è interessata a ricevere le notifiche relative alle seguenti variazioni anagrafiche gestite mediante il modello AP5:

Nascita (Codice 1)

Immigrazione da altro comune (Codice 2)

Immigrazione dall'estero (Codice 3)

Morte (Codice 5)

Emigrazione in altro comune (Codice 6)

Emigrazione all'Estero (Codice 7)

Cambio di abitazione (Codice 10)

Variazione Matrimonio (Codice 11)

Variazione Vedovanza (Codice 12)

Variazione Divorzio (Codice 13)

Variazione di cognome e nome (Codice 15)

Variazione di sesso (Codice 16)

Variazione di cittadinanza (Codice 17)

Variazione del permesso di soggiorno (Codice 18)

Questo significa che l'Ente dovrà rendere disponibili i servizi che consentono di gestire le variazioni anagrafiche sopra riportate.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2.8.3 Ricezione Esiti

INPS, dopo la ricezione e l'elaborazione delle variazioni anagrafiche, deve comunicare al sistema SAIA l'esito dell'operazione. Si tratta di un codice per indicare lo stato dell'elaborazione (se è andata a buon fine oppure si sono verificati errori) ed una descrizione associata al codice.

L'elenco degli esiti previsti deve essere fornito da INPS al Ministero dell'Interno.

La struttura prevista nel SAIA per la gestione degli esiti, che sono inoltrati al comune è riconducibile ad una struttura che contiene le seguenti informazioni.

Campo	Tipo	Descrizione	Note
ErrorCode	Char(20)	Codice di errore associato al tipo dell'errore generato	Deve essere prevista anche una codifica per l'esito positivo
ErrorMessage	Char(255)	Messaggio di errore che presentato all'utente	
ErrorID	Char(40)	Identificativo unico del singolo evento di errore	Facoltativo



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ALLEGATO "B"
ALLA CONVENZIONE TRA
IL MINISTERO DELL'INTERNO
E
L'INPS

SERVIZI DI INTERSCAMBIO
E
LIVELLI DI SERVIZIO



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INDICE

1. SERVIZI PREVISTI	3
1.1 <i>Interrogazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi</i>	3
1.2 <i>Comunicazioni di iscrizioni anagrafiche diverse dalla nascita e di variazioni di indirizzo anagrafico</i>	3
1.3 <i>Comunicazioni di variazioni dei dati anagrafici</i>	4
1.4 <i>Comunicazioni di variazioni di dati anagrafici relative agli stranieri</i>	4
1.5 <i>Comunicazioni di cancellazioni dalle anagrafi comunali</i>	4
1.6 <i>Comunicazioni di variazioni relative alla famiglia anagrafica</i>	5
1.7 <i>Comunicazioni di variazioni dello stato civile</i>	5
1.8 <i>Comunicazioni di annullamento e rettifica</i>	5
1.9 <i>Comunicazioni di variazioni del codice fiscale</i>	6
2 LIVELLI DI SERVIZIO	6



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



1. SERVIZI PREVISTI

Nella realizzazione dei servizi di seguito indicati dovrà essere assicurato l'utilizzo della codifica UTF-8 per i dati scambiati (all. A par. 3.3.2).

In attesa che venga realizzato un servizio di scambio di informazioni su base CF che consenta all'INPS di ricevere solamente i dati relativi ai soggetti di sua pertinenza, l'Istituto si impegna a non conservare alcuna informazione relativa a persone fisiche non censite nella propria BD.

1.1 Interrogazione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi

L'INPS interroga l'indice Nazionale delle Anagrafi (per dati anagrafici ovvero per codice fiscale) ed ottiene la certificazione INA dell'attuale Comune di residenza del cittadino e delle informazioni anagrafiche sintetiche.

Stato del servizio:realizzato

1.2 Comunicazioni di iscrizioni anagrafiche diverse dalla nascita e di variazioni di indirizzo anagrafico

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna all'INPS le seguenti informazioni:

- Immigrazioni dall'estero;
- Immigrazioni da altro Comune;
- Iscrizioni a seguito della mancata iscrizione da un altro Comune;
- Variazioni di indirizzo anagrafico nell'ambito dello stesso Comune.

Stato del servizio:realizzato



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



1.3 Comunicazioni di variazioni dei dati anagrafici

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni le variazioni dei dati anagrafici (cognome, nome e sesso) e consegna tali informazioni all'INPS dopo averle integrate con il nuovo Codice Fiscale.

Stato del servizio:realizzato

1.4 Comunicazioni di variazioni di dati anagrafici relative agli stranieri

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni le variazioni dei dati relativi ai cittadini stranieri iscritti nell'APR riguardanti la cittadinanza ed il permesso di soggiorno e consegna tali informazioni all'INPS.

Stato del servizio:realizzato

1.5 Comunicazioni di cancellazioni dalle anagrafi comunali

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna all'INPS le seguenti informazioni:

- emigrazione in un altro Comune italiano;
- emigrazione all'estero;
- cancellazione per decesso;
- cancellazione per irreperibilità;
- cancellazione per omessa dichiarazione di dimora abitativa.

Stato del servizio:realizzato



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



1.6 Comunicazioni di variazioni relative alla famiglia anagrafica

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna all'INPS le variazioni relative alla famiglia anagrafica.

Stato del servizio: nonrealizzato

1.7 Comunicazioni di variazioni dello stato civile

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna all'INPS le variazioni di stato civile derivate da matrimonio, annullamento di matrimonio, divorzio e vedovanza.

Stato del servizio: realizzato.

1.8 Comunicazioni di annullamento e di rettifica

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna all'INPS le seguenti informazioni:

- annullamento di una precedente comunicazione in quanto errata;
- rettifica di uno o più dati presenti nelle anagrafi comunali.

Stato del servizio: realizzato.

1.9 Comunicazioni di variazioni del codice fiscale

L'Agenzia delle Entrate comunica le variazioni del codice fiscale, derivanti da risoluzioni di omocodie o da aggiornamenti della banca dati, al Ministero dell'Interno che provvede ad inviarle agli enti interessati.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2 LIVELLI DI SERVIZIO

Attività a carico del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno riceve dai Comuni e consegna all'INPS le comunicazioni anagrafiche secondo i seguenti livelli di servizio:

LIVELLI DI SERVIZIO	VALORI DI SOGLIA
<i>Disponibilità del servizio</i> Dalle ore 0.00 alle ore 24.00, 7 giorni su 7 festivi inclusi. Fanno eccezione i fermi straordinari dovuti a manutenzione.	98 %
<i>Tempo di inoltro delle comunicazioni</i> Dal momento della ricezione, le comunicazioni sono consegnate all'ente entro 24 ore.	98 %